Regolamento

per l'esazione della Tassa Personale

ed arti e commercio

N. 2634. *Sez. II.* *Circolare*

REGNO D'ITALIA.

Milano 17 *Febbrajo* 1809.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLE MUNICIPALITA', ED AI CANCELLIERI CENSUARJ

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

Vi compiego le Istruzioni di recente diramate dalla Direzione Generale del Censo, e Diritti uniti, relative al metodo di ricevere le notificazioni degli Esercenti Arti, e Commercio, affinchè sia scrupolosamente osservato quanto nelle Istruzioni stesse, ed annesse module viene Superiormente prescritto, onde possa formarsi un esatto Registro della qualità di Commercio esercito dai Notificati.

E mentre è ingiunto alle Prefetture di compilare sui quadri parziali, che le perverranno dalle rispettive Comuni, uno Stato Generale di tutti i Contribuenti, colle singole quantità, e qualità dei Contributi, attenderò a suo tempo, che sulle tracce delle Istruzioni medesime, me ne somministriate il materiale, onde le operazioni, di cui su tale argomento sono incaricato, sieno basate sovra sicuri, ed inconcussi fondamenti, nè presentino più una dubbia, e mal digerita congerie di notificazioni, la quale non vestendo il carattere della certezza, deve sempre essere soggetta a longhe, e penose rettificazioni.

Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima.

LONGO.

MINOJA *Segretario Generale.*

REGOLAMENTO

PER L' ESAZIONE

DELLA

TASSA PERSONALE

E DEL CONTRIBUTO

DELLE

PROFESSIONI LIBERALI,

ARTI E COMMERCIO.

INDICE.

Regolamento . . . . . pag. 1

Allegati.

Num. I. *Istruzioni per la formazione e custodia del ruolo della tassa personale, colla modula del ruolo (A) e del quinternetto di esazione (B)* . . . . . » 17

» II. *Stato degl' individui soggetti alla tassa personale* . . . . » 28

» III. *Tariffa del contributo delle professioni liberali* . . . . . » 29

» IV. *Modula delle notificazioni degli esercenti professioni liberali* . » 30

» V. *Protocollo de' reclami ond' essere dispensati dal contributo delle professioni liberali* . . . . . » 31

» VI. *Stato degl' individui soggetti al contributo delle professioni liberali* . . . . . » 32

» VII. *Riassunto comunale dei tassati pel contributo delle professioni liberali* . . . . . » 34

» VIII. *Riassunto cantonale dei tassati per il contributo suddetto* . » 36

» IX. *Tariffa per il contributo delle arti e commercio* . . . . . » 38

» X. *Modula delle notificazioni degli esercenti arti o commercio* . » 43

» XI. *Protocollo dei reclami dei tassati per il contributo suddetto* . » 44

» XII. *Registro dei tassati in causa del contributo suddetto* . . . » 46

» XIII. *Riassunto comunale dei tassati come sopra* . . . . . » 48

» XIV. *Riassunto cantonale dei tassati come sopra* . . . . . » 50

» XV. *Quinternetto d' esazione del contributo suddetto* . . . . . » 52

REGNO D'ITALIA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE,

In esecuzione dell' art. VII del Reale Decreto 9 aprile 1809, prescrivente che saranno pubblicati, riuniti in un solo regolamento, firmato dal Ministro delle Finanze tutt' i regolamenti e tariffe concernenti il contributo delle professioni liberali, arti e commercio, e la tassa personale;

Vista la legge 24 luglio 1802, i Reali Decreti 15 dicembre 1805, 24 febbrajo, 22 giugno e 23 dicembre 1807, 12 marzo 1808, e 27 marzo 1809, e i Regolamenti relativi,

Approva il seguente Regolamento.

TITOLO PRIMO.

Della Tassa personale.

Sezione prima.

Degl' Individui soggetti alla tassa personale.

Art. 1. Conformemente al prescritto dalla legge 24 luglio 1802, stata pubblicata nei tre dipartimenti in esecuzione del Reale Decreto 15 luglio 1808, sono obbligati al pagamento della tassa personale in favore del Tesoro, egualmente che in favore de' comuni tutti gl'individui maschi dai 14 anni compiuti fino ai 60 pure compiuti, i quali abbiano un domicilio o sia dimora costante di sei mesi nei comuni non murati, o nel circondario esterno di un comune murato.

2. Sono esenti dalla tassa personale i padri di 12 figli colle loro famiglie, i domiciliati nel circondario del comune per semplice causa di studio, e tutti coloro che, non avendo altri mezzi di sussistenza, sono nel tempo stesso per una infermità abituale impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero.

Quelli però che abitando per causa di studio in un comune una sola parte dell' anno dimorassero in altro comune per sei mesi continui, dovranno pagare la tassa in quest' ultimo comune.

3. È mantenuta a favore de' religiosi rigorosamente mendicanti l'esenzione dalla tassa personale.

4. I consigli comunali giudicano sulla competenza della pretesa esenzione. Il loro giudizio è sottoposto all' approvazione del Prefetto o Viceprefetto.

5. Chiunque pretenda esenzione dal pagamento deve necessariamente presentarne la domanda colla prova de' titoli al consiglio comunale, in cui verrà proposto il ruolo a termini dell' art. XI delle istruzioni del Ministero dell' Interno, 30 gennajo 1803, unite al presente regolamento sotto il num. I.

Chiuso il consiglio comunale non vi è più luogo a pretesa di esenzione dalla tassa dell' anno, conformemente all' art. XVII di detta istruzione.

6. Al pagamento della tassa personale, sia in favore del comune o del Tesoro, si ritengono coobligati in qualità di fidejussori, i locatori delle case per i conduttori delle medesime, i capi di bottega pe' loro lavoranti, i padroni di casa pei domestici, ed i proprietarj de' terreni o loro affittuarj pei coloni parziarj de' rispettivi fondi.

7. L' azione contro i nominati fidejussori non ha luogo se non dopo l' escussione de' principali debitori, la quale s' intende abbastanza provata col semplice attestato dell' esattore, che asserisce d' aver trovato il debitore principale o assente dal comune, o impotente al pagamento.

8. La suddetta coobligazione non dura al di là del termine dell' affitto, o della società colonica, o locazione d' opere, ed è limitata alla tassa personale di quell' anno.

Sezione II.

Della formazione ed approvazione de' ruoli delle persone sottoposte al pagamento della tassa personale, e de' libri di esazione.

9. Il ruolo verrà compilato, pubblicato, e proposto nel consiglio comunale di ciascun comune, colle forme e coi metodi prescritti nella detta istruzione 30 gennajo 1803. Il ruolo fatto in tale conformità e debitamente approvato, servirà di base anche per il pagamento della tassa personale a favore del Tesoro.

10. Pel corrente anno 1809 dovrà esso ruolo necessariamente essere formato, rettificato e consegnato per copia autentica al Prefetto o Viceprefetto per il 30 giugno al più tardi.

11. Insieme col ruolo dovranno essere trasmessi e consegnati al Prefetto o Viceprefetto,

1.° L' estratto delle deliberazioni del consiglio comunale;

2.° Le petizioni e i ricapiti originali presentati dagl' individui che avranno preteso di essere esenti dal pagamento.

12. I Prefetti o Viceprefetti dovranno avere esaminato, rettificato, se vi è luogo, ed approvato i ruoli della tassa personale 1809, abbastanza in tempo, perchè ritornati i ruoli alla municipalità il segretario del comune possa aver formato e consegnato al ricevitore comunale per il 31 luglio al più tardi il libro per l' esazione della tassa dovuta al Tesoro.

13. In pendenza che vengano attivati i cancellieri del censo, i Viceprefetti sulle risultanze de' ruoli definitivamente approvati devono aver trasmesso al Prefetto pel giorno 10 di agosto, nel qual mese scade il pagamento della tassa, lo stato a cantone per cantone del numero degl' individui soggetti alla tassa in ciascun comune o territorio aperto, compreso nel proprio distretto, colle indicazioni e nelle forme portate dalla modula sotto il num. II annessa al presente regolamento.

14. All' epoca dell attivazione de' cancellieri del censo, la formazione degli stati cantonali indicati nel precedente articolo, incumberà ai medesimi, i quali gli innoltreranno ai Viceprefetti.

15. I Podestà e Sindaci de' comuni, o chi ne fa le veci, dovranno fornire ai cancellieri del censo fra giorni cinque dalla richiesta, e coll' ultima esattezza, tutte le notizie che loro occorrer possano per la compilazione o rettificazione dello stato cantonale.

16. I Viceprefetti, previa l' approvazione o rettificazione, ove fosse luogo, in confronto de' ruoli già stati da essi approvati, formano colle stesse norme prescritte per gli stati cantonali il riassunto dell' intero distretto, e lo trasmettono firmato da essi al Prefetto del Dipartimento per il 20 agosto.

17. I Prefetti pel giorno 31 agosto dovranno aver trasmesso al Consigliere di Stato, Direttore generale del Censo, gli stati cantonali e distrettuali col riassunto da essi firmato dell' intiero Dipartimento.

Sezione III.

Del pagamento della tassa personale.

18. La tassa personale a termini dell' art. 41 del Decreto 23 dicembre 1807 e 27 marzo 1809, è di lire sei per ogni contribuente, delle quali spetteranno ai comuni lire due e sessanta centesimi, ed il resto al Tesoro.

19. La tassa personale a favore del Tesoro nel 1809 dovrà essere pagata dai contribuenti entro il mese d'agosto, giusta il Decreto 9 aprile 1809.

20. Tutti indistintamente gl' individui descritti nel libro di esazione, formato secondo la modula B annessa alle istruzioni 30 gennajo 1803, che sarà consegnato al Ricevitore comunale, dovranno senza la necessità di ulteriore avviso aver pagata la rispettiva tassa dovuta al Tesoro entro il suindicato mese di agosto, sotto le prescrizioni e le penali portate dalla legge 22 marzo 1804.

21. I ricevitori comunali per il giorno 5 settembre 1809, fatta o non fatta l'esazione, dovranno aver pagato al Ricevitore dipartimentale il contingente dovuto al Tesoro dai rispettivi comuni, secondo la partita di debito che verrà aperta presso il Ricevitore dipartimentale, a cura del Prefetto, sugli stati di ciascun comune, cantone e distretto.

22. I Ricevitori dipartimentali, scosso o non scosso, dovranno entro i termini portati dai rispettivi contratti aver pagata al Tesoro la somma loro data in esazione.

TITOLO SECONDO.

Contributo delle Professioni liberali.

Sezione prima.

Della notificazione e formazione dell' Elenco degl' individui soggetti al contributo.

23. Tutti indistintamente gl'individui abilitati all' esercizio delle professioni liberali, nominate nella tariffa sanzionata dal Sovrano Decreto 23 dicembre

1807, e qui annessa sotto il num. III, sono obbligati a notificarsi alla Municipalità del comune ove risiedono per il 20 del prossimo giugno.

24. Sarà aperto a tale effetto presso le rispettive Municipalità, fra giorni cinque dalla pubblicazione del presente Regolamento, il registro delle notificazioni formato a bolletta madre e figlia, secondo la modula sotto il num. IV.

La bolletta madre dovrà essere firmata dal notificante e da un commesso a ciò delegato dalla Municipalità. La bolletta figlia da rilasciarsi al notificante porterà la firma del delegato della Municipalità, ed il notificante dovrà conservarla pendente un anno per presentarla a qualunque richiesta.

25. Gl'individui abilitati all' esercizio delle professioni, i quali non si saranno notificati pel giorno 20 giugno, s' intenderà che abbiano rinunziato all'esercizio della rispettiva professione nel 1809.

Se i medesimi ciò non per tanto si facessero lecito di esercire nel 1809 direttamente od indirettamente senza previa notificazione e pagamento dello stabilito contributo, soggiaceranno alla soddisfazione di una doppia quota del contributo medesimo, ed inoltre alle pene prescritte dai vigenti regolamenti per chi esercita una professione senza autorizzazione.

Soggiaceranno egualmente a doppio contributo tutti quelli non notificati, i quali abbiano esercitata la professione o direttamente o indirettamente dal primo gennajo al 20 giugno 1809.

26. All'atto della notificazione chiunque credesse di poter dimandare di essere dispensato in tutto od in parte dal contributo, è in obbligo di presentare alla municipalità formale petizione colle prove regolari degli estremi, e ne' modi precisati alla Sezione III del presente Regolamento.

Per la presentazione delle petizioni di esenzione le Municipalità terranno un protocollo speciale secondo la modula num. V.

27. Nel giorno 20 giugno alla mezza notte sarà chiuso tanto il registro delle notificazioni quanto il protocollo delle dimande di esenzione, mediante firma della Municipalità.

28. Dopo il 20 giugno non si riceveranno più petizioni per esenzioni dal pagamento, e tutti quelli che non avranno riclamato sono soggetti al contributo pel 1809, rimossa ogni eccezione.

29. Fra i primi otto giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, le municipalità dovranno avere formato l'elenco diviso secondo le diverse professioni di tutti gl'individui esercenti nel comune secondo la modula sotto il num. VI.

30. Nel giorno 21 giugno le municipalità si uniscono in piena seduta, esaminano le notificazioni, e le confrontano coll' elenco che esse avranno formato, segnando distintamente i notificati ed i non notificati.

Esaminano pure i riclami registrando nel protocollo il loro voto, e le loro osservazioni.

Riportano in appositi elenchi secondo le diverse professioni, il cognome e nome di quelli che non si saranno notificati.

Le sedute dovranno continuare ne' successivi giorni sin tanto che sia compita l' operazione, la quale dovrà essere ultimata pel giorno 23 giugno, riguardo ai comuni di II e III classe, e pel giorno 25 riguardo ai comuni di I classe.

31. Il registro dei notificati, e l' elenco dei non notificati saranno mediante avviso delle municipalità esposti al Pubblico in una camera o nel luogo delle loro adunanze per tre giorni consecutivi nei comuni di I classe, e per due giorni negli altri comuni.

Le municipalità dovranno in ogni tempo esibire a chiunque si presenti l' elenco de' non notificati, e di chi ha rinunziato alla professione nell' anno.

Di tale elenco ne sarà pure comunicata copia a tutti gli uffici incaricati della polizia locale.

32. Quelli che non si fossero notificati, e che fossero descritti nell' elenco de' non notificati, dovranno entro tre giorni successivi alla scadenza de' termini dell' esposizione delle tabelle, produrre le giustificazioni di non avere esercitata la professione dal 1 gennajo al 20 giugno 1809.

I riclami vengono egualmente registrati nel protocollo apposito.

Scaduti i giorni tre, le Municipalità chiudono il protocollo colla loro firma.

Trascorso detto termine, non vi è più luogo ad alcun riclamo sotto qualsivoglia pretesto, ed i non notificati che non abbiano riclamato sono soggetti pel 1809 a doppio contributo.

33. Le Municipalità si uniscono immediatamente nel giorno successivo alla scadenza di detti termini, per esaminare i nuovi riclami, e registrare le osservazioni cui fosse luogo.

Sezione II.

Della revisione degli elenchi e protocolli, della decisione sui riclami, e del pagamento del contributo.

34. Dopo eseguito quanto sopra fra due giorni successivi le Municipalità trasmettono al Viceprefetto od al Prefetto, ove questi vi fa le veci, i registri originali delle notificazioni, gli elenchi formati come all' art. 29, gli elenchi dei non notificati i protocolli e le petizioni originali.

Le Municipalità dovranno pure aggiungere due copie conformi dello stato sotto il num. VI, ed una copia del protocollo e degli elenchi de' non notificati.

I Viceprefetti, previe le osservazioni cui fosse luogo, innoltrano senza ritardo al Prefetto tutti i detti atti.

35. I Prefetti fra tre giorni al più tardi dell' arrivo delle carte rivedono il protocollo e le petizioni, e decidono definitivamente sull' ammissibilità o rejezione de' riclami, registrando la decisione definitiva coi motivi della medesima nel protocollo originale e nella copia, ed attergandola alle rispettive petizioni.

36. I riclami ammessi saranno conservati presso le rispettive prefetture. I rejetti saranno ritornati alle Municipalità, perchè con pubblico avviso siano avvertite le parti di ritirarli.

37. Ultimata la revisione degli elenchi, e la decisione sui riclami, le Prefetture fanno registrare distintamente alla rispettiva colonna dello Stato sotto il num. VI il numero de' contribuenti pel 1809, ed il numero degli esenti, formandone le rispettive somme, ed apponendo a ciascun esente i motivi dell' esenzione.

Lo Stato così compito sarà firmato dal Prefetto e dal segretario generale, e quindi ritornato l' originale alle rispettive Municipalità insieme ai reclami rejetti, ai registri originali delle notificazioni, ed agli elenchi de' non notificati.

Il protocollo originale resta presso le Prefetture in un coi reclami ammessi per essere presentati alla Direzione generale del Censo ogni qualvolta vengano richiesti.

38. Le Municipalità sulle risultanze dello stato num. VI firmato dai Prefetti formano immediatamente e consegnano al Ricevitore comunale il libro per la esazione del contributo dei rispettivi tassati, pei quali dovrà essere indicata la contrada col numero della casa di abitazione, ove esista.

39. Le Municipalità fanno formare un riassunto sui dati dello stato de' contribuenti, approvato dalle Prefetture secondo la modula sotto il num. VII, e tale riassunto comunale è inoltrato dalle Municipalità alla Prefettura in duplice copia entro cinque giorni dalla ricevuta degli stati approvati de' contribuenti.

Il riassunto suddetto serve a far conoscere anche alle Municipalità il proprio contingente da pagarsi al Ricevitore dipartimentale per conto del Tesoro, e la quota parte devoluta alla cassa comunale.

I Prefetti, pel contingente dovuto al Tesoro, ne costituiscono debito al Ricevitore dipartimentale.

40. Pel giorno 20 agosto al più tardi i Prefetti dovranno aver fatto pervenire alla Direzione generale del Censo copia dello stato sotto il num. VIII dei contribuenti in ogni comune, col riassunto comunale e coll'aggiunta de' riassunti cantonali, distrettuali e dipartimentali.

41. Pel contributo da pagarsi da chi riprendesse l'esercizio fra l'anno, egualmente come per le multe che si verificassero dopo la compilazione degli stati e riassunti, come al precedente articolo, le Municipalità dovranno pel giorno 10 dicembre avere inoltrato in duplice copia i relativi stati nominativi col riassunto comunale, formati rispettivamente sulle tracce delle module VI e VII, alle Viceprefetture, le quali gl'inoltreranno senza ritardo alle Prefetture, che ne spediranno pel giorno 20 una copia alla Direzione generale del Censo coi riassunti cantonali, distrettuali e dipartimentali, conformati secondo la modula VIII.

Non verificandosi nè contravventori, nè individui che abbiano ripreso l'esercizio, le Municipalità dovranno necessariamente ragguagliarne le Viceprefetture e queste le Prefetture, le quali dovranno egualmente informare la Direzione generale del Censo.

42. Venendo portate denunzie contro i contravventori all'art. 25 del presente regolamento dopo trascorso il termine dell'esposizione dell'elenco de' non notificati, le municipalità intimano il termine di tre giorni ai rispettivi individui a produrre le proprie deduzioni.

Passati i tre giorni, la Municipalità colle proprie occorrenze trasmette tutte le carte alla Viceprefettura, e vi unisce il riclamo della parte, se sarà stato presentato, o dichiara che la parte non ha riclamato, e la Viceprefettura fra altri tre giorni inoltra tutti gli atti colle proprie occorrenze alla Prefettura che pronuncia definitivamente, e facendosi luogo all'applicazione della multa, qualora sia stato consegnato al Ricevitore il libro per l'esazione, assegna al multato termine di giorni tre al pagamento.

Sezione III.

Disposizioni diverse.

43. Non sono soggetti al contributo delle professioni liberali i medici e chirurghi militari aventi patente dal Ministero della Guerra, salvo esercitassero anche nel civile.

44. I medici, chirurghi e speziali stabilmente dimoranti nel Circondario esterno de' Comuni murati non facente Comune da se, sono parificati per l'applicazione del contributo a quelli de' Comuni di III classe.

45. Gl'impiegati presso uffici pubblici con soldo, e che fossero ciò non pertanto autorizzati ad esercitare ed esercitassero alcuna delle professioni soggette a contributo, pagano come gli altri.

46. La prova esclusiva dell'esercizio dovrà somministrarsi nel modo seguente:

Gli abilitati all'esercizio di una professione liberale soggetta a contributo faranno la propria dichiarazione giurata avanti la rispettiva Municipalità di non aver esercitato in alcun modo la propria professione dal 1 gennajo al 20 giugno 1809.

Gli avvocati, i patrocinatori ed i notaj presenteranno inoltre alla Municipalità un certificato dei tribunali, giudici od uffici locali da quali dipendono, comprovante di non aver fatto nè presentato avanti ai medesimi rispettivamente durante lo stesso termine, alcun atto relativo all'esercizio delle loro professioni.

Gl' ingegneri, architetti civili, periti agrimensori, i ragionieri, i medici, i chirurghi, gli speziali, i chirurghi minori, i flebotomi, i dentisti, gli ernisti, ed i veterinarj, oltre l'accennata loro dichiarazione giurata, presenteranno alla Municipalità un certificato di tre persone probe della loro professione da indicarsi dalla Municipalità, di non esser a cognizione di queste che dal 1 gennajo al 20 giugno 1809 abbiano in alcun modo esercitata la loro professione.

47. Le Municipalità invigileranno che taluno non si notifichi in un comune diverso da quello ove risiede, nella veduta di pagare un contributo minore.

48. Chi si sarà notificato in comune diverso, sarà dalla Municipalità del comune di sua residenza descritto fra i contribuenti multati, salvo a lui il ripetere il rimborso del contributo dal comune ove si fosse notificato incompetentemente.

49. L'art. 26 del presente regolamento non è relativo ai mezzi o sia alle facoltà peculiari del contribuente, ma bensì alle circostanze per cui il medesimo può chiedere di essere dispensato per intiero o in parte, secondo che appartiene alla classe degli esenti, o ad un comune piuttosto che ad un altro, onde si abbia a minorare la sua tassa.

50. Venendo ammesso qualche notificato alla esenzione del contributo per provato non esercizio della professione dopo il 1.° gennajo, le Municipalità ritireranno dal medesimo la bolletta figlia di notificazione che faranno unire alla madre.

51. Presentandosi fra l'anno un individuo che avesse da prima rinunciato alla professione, onde abilitarsi a riprendere l'esercizio, le Municipalità lo invitano ad eseguire avanti ogni cosa il pagamento del contributo al ricevitore del proprio comune, e dietro la presentazione del confesso di pagamento ne costituiscono debito al ricevitore, rilasciando al petente la nuova bolletta di notificazione, nella quale dovrà necessariamente esprimersi che l'individuo presentò confesso dell'eseguito pagamento.

TITOLO III.

Del contributo delle arti e commercio.

Sezione prima.

Dell' obbligo imposto agli esercenti arti o ramo di commercio di farne la notificazione alla Municipalità.

52. Tutti indistintamente gl' individui esercenti arti o ramo di commercio, nominatamente espressi nell'annessa tariffa sotto il num. IX sanzionata dai sovrani decreti 15 dicembre 1805 e 23 dicembre 1807, nessuno eccettuato per qualsivoglia titolo o circostanza, saranno obbligati di notificarsi alla Municipalità del comune ove esercitano l'arte o ramo di commercio soggetto al contributo, entro il 20 giugno, termine di rigore.

53. Sono tenuti per esercenti quelli che non hanno abbandonato la rispettiva arte o commercio avanti il primo aprile 1809.

54. Chi esercita più arti o rami di commercio se nella stessa bottega o nello stesso fondaco, basterà che nella notificazione esprima le diverse arti o rami di commercio che esercita, e se in bottega o fondaco separato comunque nella stessa casa, dovrà fare tante notificazioni separate quante sono le arti o rami di commercio che esercita, dovendo in questo caso per ciascun' arte o ramo di commercio pagarsi il contributo fissato dalla tariffa.

55. Si considerano per botteghe o fondachi anche i locali o camere non esposte al pubblico, in cui si eserciti arte o rame di commercio.

56. I ricevitori dipartimentali e comunali pagano il contributo, ancorchè avessero assunto il contratto senza salario, ed oltre la notificazione e tassa loro imposta come ricevitori, notificano e pagano per ogni arte o ramo di commercio che esercitano indipendentemente dalla ricevitoria.

57. La disposizione dell' art. precedente è comune agl' individui tassati come esercenti professioni liberali per l' arte o commercio che esercitano indipendentemente da dette professioni.

58. Nel caso di malattia o assenza dal comune di un esercente sono tenuti di supplire alla notificazione in di lui vece gl' individui della di lui famiglia, o commessi.

Sezione II.

Del libro, e del registro delle notificazioni, del protocollo dei reclami, e dell' elenco dei non notificati presso le Municipalità.

59. Presso la Municipalità di ciascun comune dovrà fra giorni otto dalla pubblicazione del presente regolamento aprirsi, e tenersi aperto sino a tutto il 20 giugno 1809 il libro delle notificazioni formato a bolletta madre e figlia, secondo l'annessa modula sotto il num. X.

60. La bolletta madre dovrà essere firmata dal notificante, e da un delegato dalla Municipalità: la bolletta figlia da rilasciarsi al notificante dovrà pure essere firmata dal delegato della Municipalità.

61. Il notificante dovrà conservare per un anno la bolletta figlia nel locale, bottega o fondaco in cui esercita l' arte o commercio, onde presentarla ad ogni richiesta de' commessi dell' Amministrazione e degl' Ispettori e Sottispettori della forza armata di finanza a ciò autorizzati.

62. Sarà cura del delegato della Municipalità che venga espressa ed indicata nella bolletta madre e figlia l' arte o ramo di commercio che esercita il notificante strettamente colle denominazioni portate dalla tariffa.

63. Presentandosi un notificante che cada sotto una categoria, la quale comprenda diversi rami di commercio, dovrà inscriversi specificamente per il ramo di commercio che egli esercita, per esempio la categoria dei negozianti di *filati e tessuti d' oro e d'argento fino e falso, garze, merletti, tessuti di seta, panni e tele forestiere* comprende diversi rami di commercio, i quali hanno tra di loro nissuna analogia, alla riserva dei negozianti di tessuti di seta, sotto la qual denominazione generica cadono i *negozianti di garze e merletti*; e quindi nel ricevere la notificazione si dovrà inscrivere: N. N. negoziante di filati e tessuti d'oro e d'argento fino e falso; oppure N. N. negoziante di tessuti di seta, e così progressivamente secondo la diversa qualità del traffico.

64. Alcune categorie comprendendo i fabbricatori e venditori del medesimo genere, dovrassi nel ricevere la notificazione distinguere i semplicemente *fabbricatori* dai puramente *venditori*, per esempio N. N. *fabbricatore di majolica*, oppure N. N. venditore di majolica; N. N. fabbricatore di calce, oppure N. N. *venditore di calce*.

65. Qualora un notificante eserciti più rami di commercio nel medesimo locale, dovranno questi spiegarsi distintamente nella bolletta a senso dell' artic. 54 del presente regolamento.

66. Gli esercenti arti o commercio che non si saranno notificati nel termine prescritto dall' art. 52, soggiaceranno al pagamento del doppio contributo.

67. Chiunque creda di poter domandare l' esenzione dal pagamento del contributo pei motivi enunciati alla sezione IV del presente regolamento, dovrà necessariamente aver presentato alla Municipalità pel giorno 20 giugno la regolare petizione, colle giustificazioni degli estremi, e ne' modi precisati alla detta sezione.

Trascorso detto termine, non si riceveranno più petizioni per esenzione a cui s' intenderà essersi rinunciato, e soltanto saranno ammessi i reclami per riduzione del grado come all' art. 75.

68. Presso ciascuna Municipalità dovrà pendente il termine indicato all' art. 59 aprirsi e tenersi aperto un protocollo particolare, conforme alla modula num. XI, in cui dovranno registrarsi i reclami per esenzioni, per riduzioni di grado, o per essere dichiarati non compresi nella tassa, siccome non esercenti conformemente agli art. 76 e 77.

69. La Municipalità di ciascun comune dovrà alle 5 ore pomeridiane in punto del 20 giugno chiudere colla firma di tutti i membri presenti il libro delle notificazioni, ed il protocollo de' reclami.

70. I podestà e i sindaci de' comuni o chi ne fa le veci, durante il termine

stabilito dall' art. 52 per le notificazioni, indipendentemente da queste formeranno sotto la propria risponsabilità il registro degli esercenti arti e commercio del proprio comune, descrivendo il cognome e nome de' medesimi sotto la rispettiva *classe, sezione e categoria* cui appartengono, attenendosi scrupolosamente alle denominazioni portate dalla tariffa, e progressivamente come sono situate nella medesima, seguendo le tracce della modula num. XII, e numerizzando i contribuenti in cadauna categoria.

Non essendovi esercenti da descrivere in una data categoria al luogo dei nomi, si scriverà: *non vi è alcun esercente da applicarsi a questa categoria.*

Nel registrare un negoziante che, per esempio, appartenga alla categoria *de' negozianti di filati e tessuti d' oro o d' argento fino e falso, garze e merletti, tessuti di seta, panni e tele forestiere*, dovrassi registrare soltanto pel ramo che esercita.

Un individuo che eserciti più arti o rami di commercio nel medesimo locale, dovrà essere registrato per quel ramo di commercio che porta un contributo maggiore.

Chi esercita in separato locale, debb' essere registrato tante volte quanti sono i locali in cui esercita.

Quelli che cadono sotto ad una categoria che comprende i fabbricatori e venditori del medesimo genere, dovranno essere registrati separatamente, cioè distinguendo il *fabbricatore* dal semplice *venditore*.

71. Nei comuni ove esistono camere di commercio, ed uffizj di polizia separati dalle Municipalità, dovranno sì le une che gli altri trasmettere alla Municipalità gli stati degli esercenti arte o commercio quali trovansi presso di loro, e di più ove glieno venga fatta istanza dal Podestà, delegheranno uno de' loro impiegati per fornire al Podestà ed alla Municipalità le notizie di cui abbisognassero per assicurare la regolarità ed esattezza de' registri.

72. Nel giorno successivo alla scadenza de' termini delle notificazioni le Municipalità si uniscono in piena seduta, dall' intervento alla quale nessun membro può dispensarsi senza legittima causa. Alla seduta, che a seconda del bisogno sarà continuata ne' successivi giorni, interviene il Segretario della Municipalità o chi ne fa le veci.

73. Le Municipalità in questa seduta,

1.° Esaminano il registro de' contribuenti formato dal Podestà o Sindaco secondo la modula num. XII, lo confrontano col libro delle notificazioni, e marcano distintamente i notificati ed i non notificati alla rispettiva colonna del detto registro, facendo descrivere contemporaneamente i non notificati in apposito elenco, nel quale segnano le classi, sezioni e categorie cui si riferiscono, la rispettiva arte o ramo di commercio, ed il numero sotto il quale sono descritti nel registro;

2.° Correggono contemporaneamente, se fa d'uopo, il registro medesimo, in ordine alla denominazione dell' arte o commercio, dichiarato dal notificato nel libro delle notificazioni;

3.° Indicano nella colonna apposita nel registro num. XII, l'epoca dalla quale ogni individuo ha notificato di avere intrapreso l'esercizio dell' arte o commercio;

4.° Applicano a scrutinio segreto ciascuno de' descritti nel registro al

rispettivo grado della tassa, per la quale applicazione consultano soltanto la notorietà della maggior o minore estensione e forza della rispettiva arte o commercio, avuto anche riguardo per l'applicazione del grado alle circostanze dell'esercizio cumulativo di più arti o rami di commercio nello stesso locale o sia nella stessa bottega o fondaco.

5.° Conformemente al disposto dagli art. 5, 6, 7 ed 8 del Reale Decreto 27 marzo 1809, in nessuna categoria potranno applicarsi contribuenti a gradi minori prima che ne sia applicato alcuno al grado prossimamente precedente.

6.° Quando i contribuenti in una categoria sono da tre a cinque, non potrà applicarsi al primo grado meno di due contribuenti;

Da cinque a dieci, meno di tre;

Da dieci a quindici, meno di quattro;

Da quindici a venti, meno di cinque, e così successivamente uno di più di cinque in cinque sul totale de' contribuenti.

7.° Dette norme non impediranno che sia applicato al primo grado un numero proporzionalmente maggiore di contribuenti quando così esiga l'estensione e forza della rispettiva arte e commercio.

8.° In nessun caso si potrà applicare al secondo grado un numero di contribuenti minore di quello applicato al primo grado, nè al terzo grado un maggior numero di quello applicato al secondo.

9.° Le Municipalità esaminano i reclami degli esercenti per esenzione dal pagamento della tassa, e mettono pure a scrutinio segreto il loro voto che contemporaneamente registrano nel protocollo, colle risultanze e coi motivi ragionati, e segnano gl'individui, le dimande de' quali giudicheranno ammissibili nella colonna del registro: *Indicazione e numero degli esenti dal contributo proposti dalla Municipalità.*

I reclami sono segnati a tergo col numero del registro, classe, sezione, categoria e qualità dell'arte o ramo di commercio per cui sono descritti i reclamanti.

74. Dopo ultimate le premesse operazioni, tutti i membri della Municipalità firmano il registro degli esercenti, il protocollo de' reclami e l'elenco de' non notificati, previa dichiarazione che sono rispettivamente compiute le loro funzioni per l'applicazione del grado della tassa ai rispettivi esercenti, disamina e voto sui reclami e stralcio de' non notificati. La loro firma è contrassegnata dal segretario.

75. Il registro degli esercenti così completato, e l'elenco de' non notificati sono esposti dalle Municipalità nella sala comunale o luogo della loro unione per lo spazio di giorni venti consecutivi ne' Comuni di I classe, e di giorni dieci ne' Comuni di II e III classe, dando avviso al pubblico di tale esposizione.

Entro i detti termini onninamente perentorj chiunque credesse di essere gravato, deve produrre il reclamo alla Municipalità colle prove giustificative, per le quali pretende domandare riduzione di grado. Chi non reclama entro i detti termini, s'intende che abbia approvato il rispettivo grado della tassa.

76. I descritti nell'elenco de' non notificati, i quali credano di poter reclamare, devono egualmente giustificare entro lo stesso termine di avere abbandonato avanti il primo apile 1809 l'arte o ramo di commercio per cui sono tassati.

77. La prova di aver abbandonato l'arte o ramo di commercio avanti il primo aprile 1809, dovrà risultare da dichiarazione giurata del tassato da farsi avanti la rispettiva Municipalità, e dalla deposizione giurata egualmente avanti la Municipalità di tre persone probe da riconoscersi dalla Municipalità stessa, le quali dichiarino di aver piena cognizione tanto della persona del tassato, quanto di aver esso abbandonato l'arte o ramo di commercio avanti il primo aprile 1809.

78. Sono in obbligo di presentarsi ad esaminare l'elenco, e di giustificare, ove fossero descritti nell'elenco dei non notificati, di aver abbandonato l'esercizio anche quelli che avessero dimesso l'arte o commercio già da più anni sotto la diffidazione che dovranno sottostare, se non al pagamento del contributo, alle spese di oppignorazioni che incontrassero i Ricevitori per procurare l'esazione della partita descritta ne' loro libri.

I riclami che verranno segnati a tergo, come all'art. 73, sono registrati nel protocollo particolare che verrà chiuso colla firma della Municipalità, contrassegnata dal segretario nell'ultimo de' giorni prefissi all'accettazione de' riclami nell'art. 75, e precisamente alle ore cinque pomeridiane dell'ultimo giorno.

79. Le Municipalità nel giorno immediatamente successivo, e ne' consecutivi verificano i riclami, pronunziano sulla loro ammissione o rejezione, registrando nel protocollo il voto motivato, segnano le rettificazioni di grado cui credessero farsi luogo, e descrivono alla colonna = *indicazione e numero degli esenti dal contributo proposti dalle Municipalità* = quelli de' riclamanti, ne' quali giudicano concorrerne i titoli.

80. Esaurite anche tali ispezioni, le Municipalità segnano definitivamente il registro ed il protocollo colla loro firma, che è contrassegnata dal segretario.

81. Nel frattempo che le Municipalità disimpegnano le funzioni ed ispezioni loro attribuite come sopra, fanno formare due copie del registro, ed ultimate le operazioni come al precedente articolo, inoltrano al Viceprefetto od al Prefetto, ove questo vi fa le veci, il registro originale num. XII insieme alle due copie, il libro originale num. X delle notificazioni, il protocollo originale num. XI col corredo di tutti i riclami originali e l'elenco originale de' non notificati.

82. I Viceprefetti, premesse e registrate nel protocollo le osservazioni che loro emerger possono, trasmettono indilatamente tutti i detti atti al Prefetto.

83. L'operazione della rettificazione dovrà essere necessariamente compita pel giorno 31 del mese di luglio 1809 nei comuni di I classe, e pel giorno 25 dello stesso mese ne' comuni di II e III classe.

Sezione III.

Della revisione ed approvazione definitiva del registro de' contribuenti.

84. I Prefetti in consiglio di Prefettura rivedono senza ritardo i registri dei contribuenti, i protocolli ed i riclami, decidono sull'ammissibilità o rejezione de' riclami stessi, rettificano ed applicano il grado definitivo della tassa a ciascun contribuente addebitandogli il corrispondente ammontare, descrivono fra i paganti gl' individui proposti dalle Municipalità per esenzioni cui i Prefetti non credessero farsi luogo, riportano fra gli esenti quelli ne' quali giudicano

concorrervi i titoli, apponendo a ciascuno di essi i motivi dell' esenzione, e registrano la decisione definitiva coi motivi della medesima nel protocollo come alla modula num. XI, attergandola alle petizioni rispettive.

85. Se i Prefetti lo giudicano conveniente, potranno far intervenire al consiglio di Prefettura alcuni de' più instrutti e probi commercianti del capoluogo del dipartimento, all'effetto di avere le notizie occorrenti sopra i tassati, e sopra il merito de' riclami interposti.

86. Saranno conservati presso le rispettive Prefetture i riclami ammessi, e saranno ritornati i rejetti alle Municipalità perchè siano avvertite le parti con pubblico avviso di ritirarli.

87. Sui risultati delle correzioni e rettificazioni fatte al registro originale, i Prefetti fanno completare le due copie del medesimo.

88. Il registro originale completato per tal guisa sarà firmato dal Prefetto e dal Segretario generale, e ritornato alla Municipalità col libro originale delle notificazioni, e coll' elenco de' non notificati

Il protocollo originale insieme ai riclami ammessi, resterà presso la Prefetura per essere presentato alla Direzione generale dell'Amministrazione del censo, e delle imposizioni dirette, ogni qual volta vengano richiesti.

89. Le Municipalità sulle risultanze del registro originale, approvato dal Prefetto, fanno formare immediatamente il libro da consegnarsi al ricevitore comunale per la riscossione del contributo, giusta la modula num. XV.

Il libro di riscossione marcherà gradatamente per ogni classe e categoria il numero sotto cui i paganti sono descritti al registro, il cognome e nome, la contrada e numero della casa ove esercitano l'arte o commercio, la qualità dell' arte o commercio, il grado ed ammontare della tassa, e detto libro dovrà necessariamente essere consegnato al ricevitore comunale entro il giorno 31 luglio.

90. Contemporaneamente alla formazione de' libri pei ricevitori, le Municipalità formano in triplice copia il riassunto per ogni comune, conformemente alla modula num. XIII, e devono averne trasmesse due copie ai Prefetti per il 14 agosto al più tardi.

91. I Prefetti esaminano i riassunti per comuni, li confrontano coi risultati de' registri da essi approvati, e formano sulle stesse tracce i riassunti per cantone, distretto e dipartimento, giusta la modula num. XIV.

92 Dopo compite le operazioni relative al proprio dipartimento, i Prefetti rimettono alla Direzione generale del Censo pel giorno 20 agosto al più tardi, copia del registro de' contribuenti col riassunto per ogni comune, cantone, distretto e dipartimento, muniti della loro firma, e contrassegnati dal segretario generale, e sui dati del riassunto per ogni comune costituiscono debito al ricevitore dipartimentale a termine del contratto della quota effettiva da pagarsi da ciascun comune al Tesoro.

Sezione IV.

Dei diritti che competono ai contribuenti, e degli esentati dal pagamento in tutto o in parte.

93. Tutti quelli che hanno intrapreso un' arte o commercio dopo il primo gennajo ultimo passato, hanno diritto a termini dell' art. 20 del Decreto 15

dicembre 1805 di S. M., di essere collocati nel grado della propria classe portante il minimo contributo.

94. Il ricevitore comunale viene tassato in ogni comune dove esercita la ricevitoria, e il ricevitore dipartimentale nel comune del capoluogo del dipartimento.

Per l'applicazione della tassa ai ricevitori del Metauro, Musone e Tronto si riterrà a mente dell'art. VII del Reale Decreto 9 aprile 1809, che il ricevitore del Metauro pagherà in primo grado, o sia lir. 120.

Il ricevitore del Musone in secondo grado, o sia lir. 80.

Il ricevitore del Tronto in terzo grado, o sia lir. 60.

Per l'applicazione della tassa al ricevitore comunale nei comuni senza estimo regolare si desume lo scutato censuario dal correspettivo del contingente dell'imposta prediale.

95. I fabbricatori di lavori di legno e falegnami, i fabbro-ferraj, i sarti e calzolaj ne' comuni di terza classe aventi bottega, i quali giustificheranno che travagliando alla campagna la maggior parte dell'anno non esercitano la rispettiva arte per sei mesi, pagano la metà della tassa che loro competerebbe.

96. Chi esercita arti o rami di commercio nominati nella tariffa con panca fissa e stabile esposta in luoghi pubblici o che gira con casse e simili alla vendita di merci, paga la metà della tassa in terzo grado incombente agli esercenti in bottega o fondachi.

97. Quelli che esercitano un'arte o commercio ne' sobborghi di un comune murato non facenti essi medesimi un comune a parte ovvero in luoghi distanti non meno di 300 metri dal corpo principale dell'abitato del comune, o finalmente in comuni di classe minore stati aggregati, ed in conseguenza di questa misura costituenti un comune di classe maggiore, pagheranno come posti in un comune di classe immediatamente inferiore alla classe del comune cui appartengono, e quando questo comune fosse già di terza classe, pagheranno due terzi soli del contributo imposto agli esercenti nei comuni di terza classe nei gradi rispettivi.

98. Non pagano contributo;

1.° I semplici giornalieri;

2.° Quelli che tengono dozzina se non per convittori loro affidati per l'educazione od istruzione;

3.° È dispensato dal contributo dell'anno chi ha lasciato di esercitare definitivamente l'arte o commercio avanti il primo di aprile, od imprende ad esercitare dopo il primo di ottobre, termine di rigore;

4.° Gl'incisori in rame per oggetto della stampa, e gl'intagliatori di figura in pietra, le di cui operazioni esigono talenti analoghi a quelli della pittura e scultura, e gli allievi delle scuole d'incisione che si occupino delle dette operazioni, e non esercitano ancora l'arte d'incisore o d'intagliatore.

5.° Quelli che non si portano ad esercitare un commercio in un comune, e non vi tengano aperto il fondaco o la bottega, se non nei soli giorni di mercato, semprechè abbiano lo stabilimento del loro commercio in altro comune, e giustifichino d'essere descritti in questo pel pagamento della tassa.

6.° Quelli che si trovassero effettivamente ridotti a *miserabilità* assoluta, dandone legittime prove. Queste prove dovranno essere somministrate nei modi prescritti per l'esenzione in totale dalle tasse giudiziarie.

99. I titoli d'esenzione dal pagamento del contributo come all'art. 98, e per essere ammessi gli artisti indicati nel precedente art. 95 al pagamento della sola metà, saranno conosciuti e determinati dal Prefetto dietro concludenti prove sotto l'approvazione del Consigliere Direttore generale del Censo ed Imposizioni dirette.

100. Qualora si verifichi il caso dell'applicazione di multa dopo trascorso il termine dell'esposizione dell'elenco de' non notificati, le Municipalità fanno intimare ai rispettivi individui il grado del contributo e la multa, colla diffidazione a produrre le proprie deduzioni fra giorni tre dall'intimazione.

Nel resto si procede relativamente come all'art. 13 del presente Regolamento pei multati in causa dell'esercizio delle professioni.

101. Se si presenta un individuo per intraprendere l'esercizio di un' arte o ramo di commercio dopo consegnato il libro al Ricevitore sino a tutto il 30 settembre, le Municipalità gli notificano la tassa a lui competente, e lo invitano a fare il pagamento al Ricevitore, e dietro la presentazione del confesso ne costituiscono debito al medesimo Ricevitore, rilasciando contemporaneamente la bolletta figlia di notificazione al petente, in cui dovrà esprimersi la produzione del confesso di pagamento.

102. Pei contributi e multe che si verificheranno dopo la presentazione dei primi stati, sono rispettivamente applicabili le disposizioni dell'art 21 del presente regolamento per le professioni liberali.

103. A fine di pagare e rimunerare gl'individui che presteranno la loro opera nelle ispezioni ed operazioni attribuite alle Prefetture, sono messe a disposizione di ciascuna Prefettura le seguenti somme che saranno prese sulla parte devoluta al tesoro.

Alla Prefettura del Metauro lir. 1000 italiane.
Alla Prefettura del Musone » 800 *id.*
Alla Prefettura del Tronto . . » 600 *id.*

TITOLO ULTIMO.

Disposizioni comuni alla Tassa personale ed al contributo delle professioni liberali, arti e commercio.

104. Il contributo delle professioni liberali, arti e commercio si pagherà nel mese di agosto 1809.

105. In conformità dell'art. 42 del Decreto di S. M. 23 dicembre 1807, dell'art. 3° del Decreto 27 marzo 1809 e dell'art. 2. del Decreto 9 aprile detto anno, il quarto del prodotto di detto contributo cede a favore dei rispettivi comuni.

La provvisione del Ricevitore si prenderà sul prodotto totale.

La spesa della formazione de' ruoli è a carico de' comuni.

106. Le multe in cui incorressero gli esercenti professioni liberali ed arti e commercio contravvenendo al disposto del presente regolamento, spetteranno per un terzo al tesoro, per un terzo al comune, e per un terzo al denunziatore, se vi è. Non essendovi denunziatore, si divideranno per metà fra il tesoro ed il comune, e la provvisione del Ricevitore sulle multe si prende sul prodotto totale.

107. Tutti quelli che trovansi soggetti al contributo professioni liberali, arti e commercio, dovranno senza la necessità di ulteriore avviso o speciale intimazione aver pagata rispettivamente la somma del contributo che si troverà loro apposta nel quinternetto di scossa presso il Ricevitore comunale entro il detto mese d'agosto 1809, sotto la pena del caposoldo o sia soldo per lira, e sotto le prescrizioni ulteriori portate dalla legge 22 marzo 1804 per la riscossione dell'imposta prediale.

108 I contribuenti per titolo di professioni liberali, come pure i contribuenti per titolo d'arti e commercio cui non sia applicabile il disposto nel § V delle dichiarazioni speciali poste in fine della tariffa del Decreto di S. M. del 23 dicembre 1807, i quali in conseguenza della aggregazione del comune in cui abitano dovrebbero pagare un contributo maggiore, saranno pel 1809 tassati in quella misura in cui lo sarebbero stati se l'aggregazione non avesse avuto luogo

109. I Ricevitori comunali pel giorno 5 settembre 1809, fatta o non fatta l'esazione, dovranno aver pagato al Ricevitore dipartimentale il contingente dovuto al tesoro dai rispettivi comuni, secondo la partita di debito che sarà aperta presso il Ricevitore dipartimentale a cura del Prefetto sugli stati di ciascun comune, cantone e distretto.

110. I Ricevitori dipartimentali, scosso o non iscosso, dovranno, a termine del loro contratto, aver versato nel tesoro la somma loro data in esazione.

111. Le Municipalità, i Podestà e Sindaci, i Cancellieri del censo e Segretarj dei comuni, e chi ne fa o venisse delegato a farne le veci, sono rispettivamente risponsabili di qualunque danno risultasse al tesoro per ommissione, trasgressione od arbitrio, sia nel ricevere le notificazioni, sia nella compilazione de' registri dei contribuenti per l'esercizio delle professioni liberali, arti e commercio, e dei ruoli degl' individui soggetti al pagamento della tassa personale, sia nella formazione dei libri di esazione.

I Prefetti e Viceprefetti sotto gli ordini del Consigliere di Stato Direttore generale del censo e delle imposizioni dirette prenderanno tutte le misure necessarie a garantire che la riscossione abbia indeclinabilmente effetto all' epoca determinata dal reale Decreto 9 aprile 1809, e per essere i medesimi abilitati a presentare gli stati alla Direzione generale del censo nei termini stabiliti nel presente regolamento, prevalendosi, ove occorra, della spedizione di appositi delegati per supplire al ritardo o difetto delle Municipalità e dei Cancellieri del Censo morosi alla trasmissione de' lavori incumbenti a spese di quelli da' quali sarà proceduto il ritardo.

112. Il presente Regolamento sarà pubblicato nei dipartimenti del Metauro Musone e Tronto.

Milano il 23 maggio 1809.

IL MINISTRO DELLE FINANZE,

PRINA.

CUSTODI, *Segr. gen.*

Modula I.

ISTRUZIONE

Per la formazione e custodia del ruolo ordinato dalla Legge 24 *luglio* 1802 *degli abitanti maschi dagli anni* 14 *compiti fino ai* 60 *pure compiti, sottoposti al pagamento della tassa personale, secondo il disposto dalla stessa Legge.*

I. In ogni Comune non murato, che a termini della detta Legge può essere soggetto al pagamento della tassa personale, dovà farsi annualmente il ruolo personale secondo l'annessa formola *A*.

II. Gli Amministratori Municipali di ciaschedun Comune, ovvero i loro sostituti in esso abitanti pei Comuni di terza classe, dovranno, coll' assistenza del Segretario o Cancelliere del Censo, procedere alla formazione del ruolo di tutt' i maschi che si ritroveranno attualmente viventi nel territorio del loro Comune d' età d' anni quattordici compiti sino ai sessanta pure compiti, i quali abbiano un domicilio costante di sei mesi nel circondario del Comune.

III. Dovranno in ruolo descrivere il nome e cognome di ciascuno dei detti maschi viventi, ed anche il nome del loro padre, o sia vivo o sia morto, a tenore della suddetta formola, praticando il soprannome o altro distintivo per fuggire le confusioni nel caso di somiglianza di nome, e descrivendo infuori il primo maschio colla lettera iniziale del cognome *majuscola*, e gli altri maschi della stessa casa indentro, col far poi dicontro una linea in piedi che abbraccia tutt' i maschi di ciascuna famiglia, e dove non vi sono maschi dovrà farsi la seguente annotazione:

Segue la famiglia ecc. non avente maschi collettabili.

IV. A fine di evitare le confusioni o duplicazioni che potessero seguire, dovranno principiare dal descrivere, girando di casa in casa per ordine topografico, e di famiglia in famiglia progressivamente, tutti quelli che abitano nell' interno del rispettivo Comune, e successivamente passeranno a descrivere gli altri che abitano nelle cascine, molini ed altri luoghi situati fuori dell' abitato del Comune suddetto, distinguendo ciascheduna cascina, molino e luogo col proprio nome, e notando sotto ciaschedun luogo i rispettivi maschi che vi abitano dell' età soprascritta, secondo la esemplificazione fattane nella detta formola, coll' avvertenza che incontrandosi delle cascine o altri siti dipendenti da una parrocchia diversa da quella del Comune principale, si noti distintamente la loro vera parrocchia, coll' indicazione del Comune in cui è la parrocchia medesima situata.

V. Per quegl' individui che si trovassero nel Comune al tempo della formazione del Ruolo, ma che non fosse per anche decorso l' intervallo dei sei mesi dalla loro dimora nello stesso Comune, prescritto dalla detta Legge al §. 1, perchè siano soggetti al pagamento della tassa personale, e così viceversa per gli assenti quando abbiano nel Comune casa aperta, dovranno descriversi anch' essi nel detto ruolo, salva a' medesimi la ragione di ottenere l' assoluzione della tassa personale nel Comune in cui vengono descritti, qualora giustificassero in seguito di essere già descritti nel luogo del loro domicilio.

VI. Dove s' incontreranno personalisti che tengono casa e famiglia in un Comune, e travagliano tutta la settimana in un altro, ritornando ogni festa alle loro case, dovranno attendere il luogo del domicilio per l' operazione del censo personale, e non quello del travaglio, il quale sarà da ritenersi nei soli casi in cui si tratti di persone forestiere o figli di famiglia o non aventi casa aperta, ma che trovansi in un Comune al servigio di alcun possessore, affittuario, bottegaro o simili.

VII. Dovranno avvertire di non ommettere veruna persona che a termini della Legge è soggetta alla tassa personale, non valutando in contrario qualunque titolo o pretesto potesse essere allegato.

VIII. I Segretarj municipali e Cancellieri del Censo, nel tempo stesso che si porteranno a descrivere le persone per la formazione de' ruoli personali, avvertiranno di riconoscere quelli che verranno indicati per abitualmente infermi, e di usare ogni maggiore circospezione perchè in questo particolare non si prendano arbitrj di sorta alcuna, e dove per fine cadesse dubbio circa l' età delle persone censibili, si dovrà per regola generale ritenere l' età che ciascuno avrà nel giorno della formazione del ruolo; cosicchè tutti que' maschi abitanti nel Comune che nel detto giorno del ruolo si troveranno aver compiti i quattordici anni e non compiti gli anni sessanta, saranno immancabilmente sottoposti e tenuti al pagamento della tassa personale prefinita dalla detta Legge.

IX. Restano incaricati specialmente i medesimi Segretarj e Cancellieri nella formazione del detto ruolo a fare le diligenze ed istanze tutorie che si convengono al benefizio del Comune per assicurare l' integrità del ruolo, tenendo lontano ogni sospetto di frode e di predilezione, e per far vive tutte le ragioni che possono competere contro i pretendenti qualche esenzione, nelle informazioni che dovranno trasmettere alla superiore Autorità nell' accompagnarle lo stesso ruolo.

X. E si avvertono generalmente tutti gli amministratori e loro sostituti che devono, a tenore di quanto sopra vien disposto, aver parte nella compilazione del detto ruolo, di usarvi ogni più scrupolosa esattezza, eseguendo puntualmente il disposto nella presente istruzione, giacchè in caso di ommissioni o di trasgressione qualunque, verranno ritenuti risponsabili d' ogni conseguenza che ne possa per loro colpa o fatto derivare alla pubblica causa.

XI. Terminato che sarà di compilarsi il sopraddetto ruolo, resterà questo assieme con la presente istruzione pubblicato in copia concordata, ed

affisso per tre giorni consecutivi alla piazza pubblica nelle forme usate per la pubblicazione delle Leggi, ed indi verrà proposto in un Consiglio comunale, da intimarsi e da tenersi nelle forme prescritte dalla Legge 24 luglio 1802, relativa all' organizzazione delle Autorità amministrative per l' unione de' Consigli comunali, il qual Consiglio dovrà rettificare il predetto ruolo, e riconoscere e giudicare sulle pretese di esenzione che gli potranno essere presentate dai descritti nello stesso ruolo, facendo risultare le deliberazioni per via della ballottazione segreta.

XII. Le risultanze del Consiglio Comunale dovranno essere descritte a piedi dello stesso ruolo, colle fatte osservazioni e colle proposte risoluzioni, secondo la formola esposta a piedi dello stesso ruolo, segnando ai singoli ricorrenti il loro rispettivo numero marcato nello stesso ruolo.

XIII. Dopo ciò dovrà il ruolo essere sottoscritto dai predetti Amministratori municipali o loro sostituti, e dal predetto Segretario o Cancelliere con l' attestato della sua pubblicazione tanto alla piazza pubblica che nel Consiglio comunale, a tenore della detta sottoscritta formola.

XIV. E finalmente la Municipalità o il Cancelliere suddetto per i Comuni di terza classe, ritenendo ne' suoi atti il ruolo originale per l' esecuzione degli ulteriori ordini, trasmetterà immediatamente alla Prefettura o Viceprefettura Distrettuale la copia autentica di esso e delle risultanze del Consiglio comunale, colle dimande e ricapiti che potranno essere stati prodotti dai pretendenti esenzione per attenderne l' approvazione superiore.

XV. Chiunque de' descritti nel predetto ruolo pretendesse esenzione dalla tassa personale, dovrà nell' occasione del detto Consiglio presentargli la sua istanza o in voce o in iscritto, che il medesimo sarà tenuto a riceverla, adducendone e giustificandone i titoli da essere esaminati nel Consiglio medesimo.

XVI. Gli esenti per titolo de' dodici figli dovranno produrre il riportato Decreto di esenzione. Quelli che per una infermità abituale sono impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero, dovranno produrre le fedi dei parochi giurate, e de' medici o chirurgi; e gli studenti dovranno giustificare con legali ricapiti che il loro domicilio nel circondario del Comune è portato dalla semplice causa degli studj.

XVII. Non rassegnando i pretesi esenti le loro dimande e gli opportuni ricapiti al predetto Consiglio comunale, non potranno pretendere per quell' anno abbonamento veruno; e perchè possa ciascuno fare gli opportuni incumbenti in tempo debito, si dovrà esprimere nell' invito del detto Consiglio generale la dichiarazione corrispondente ad una tale disposizione.

XVIII. Approvato che sia il ruolo personale dal Prefetto dipartimentale o Viceprefetto distrettuale, il Segretario o Cancelliere, dietro le prescrizioni del Decreto di approvazione, forma il quinternetto di scossa a partita per partita di ciascuna famiglia secondo l' unita formola *B*, esponendo il quantitativo de' tassati e della tassa loro imposta, colle regole prescritte dalla detta Legge organica 24 luglio 1802, giusta le risultanze del bilancio preventivo che a quell' ora ha da essere formato ed approvato, e contrapponendo agli esenti dalla parte de' pagamenti l' importo del debito coll' indicazione del titolo riconosciuto della loro esenzione.

XIX. Questo quinternetto è passato in tempo debito dalla Municipalità o Cancelliere, munito delle loro firme, all' eattore comunale per la corrispondente esazione, a termini del disposto da' capitoli normali per gli esattori comunali.

XX. Il predetto ruolo personale dovrà formarsi e rettificarsi dalla festa di S. Martino dell' anno antecedente sino a tutto aprile dell' anno susseguente, in quel mese che gli Amministratori comunali di concerto col Cancelliere Censuario, pei Comuni di terza classe, giudicheranno più opportuno a fissarsi secondo le diverse circostanze del proprio Comune, ciò che sarà da ritenersi anche per il corrente 1803, in modo che l' effetto sia, che per tutto il dì 30 aprile al più tardi sia ciaschedun ruolo trasmesso e consegnato alla Prefettura o Viceprefettura, colle risultanze del Consiglio comunale di cui al §. 12, perchè possa ricevere l'opportuna approvazione avanti che maturi il tempo dell' esigenza della tassa personale, il di cui pagamento si fa in due rate all' anno, una alla fine del mese di giugno, e l' altra alla fine del mese di settembre.

XXI. La formola di esso ruolo personale resta dettagliata in otto colonne.

La prima serve pei numeri progressivi indicanti la quantità de' maschi dell' età d' anni quattordici compiti agli anni sessanta pure compiti che trovansi in tutto il territorio del Comune.

Nella seconda si descrivono con distinzione a casa per casa i nomi e cognomi de' suddetti maschi, secondo è di sopra accennato.

Si marca nella terza il numero de' maschi tassabili in ogni casa.

Nella quarta il numero de' maschi maggiori degli anni sessanta.

Nella quinta il numero de' minori degli anni quattordici.

Nella sesta il numero delle donne.

Nella settima il numero totale delle anime che a casa per casa ritrovansi in ciascun Comune.

L' ottava poi, che resta in bianco, servir deve per porvi quelle teste che nell' esame da farsi de' medesimi ruoli verranno come sopra dichiarate esenti dalla detta tassa, e per citarvi l' ordine relativo coll' indicazione del titolo d' esenzione.

XXII. L' osservanza delle premesse operazioni ed indagini assicura l' esattezza e regolarità del ruolo. Qualora emergano dubbj sull' indicazione delle persone, luogo preciso di domicilio o rispettiva loro età, distingueranno gli Amministratori Municipali, Segretarj o Cancellieri distrettuali il loro zelo, procurandosi ove occorre, ed in modo cauto e fondato le opportune notizie, con ricorrere anche, se fia d' uopo, alle risultanze dei Libri parrocchiali per la verificazione dei dati necessarj a garantire l'interesse della pubblica causa in un oggetto che riflette sull' indeffettibile adempimento della Legge.

Milano, 30 gennajo 1803, anno II.

A

Dipartimento . . . .

Comune di . . . . .

RUOLO per l' anno

De' Maschi dagli anni 14 compiti ai 60 pure compiti, che di presente abitano nel territorio suddetto, compilato a tenore della Legge 24 luglio 1802, e delle susseguenti istruzioni del Ministro dell' Interno.

Comune di

Numeri.	Nome e cognome, soprannome ed abitazione.	Maschi collettabili in ciascheduna casa.	Persone di altra età e sesso. Maschi: Maggiori degli anni 60.	Maschi: Minori degli anni 14.	Donne.	Totale delle Anime.	Esenti da dichiararsi dal Consiglio comunale, salva la superiore approvazione.
	Nell' interno del comune, parrocchia S. Bartolomeo.						
1	Rossi Pietro di Sebastiano	1	1	3	4	9	
2	Pietra Silvestro q. Lorenzo						
3	Pietra Antonio di Silvestro	4	—	1	3	8	
4	Pietra Giovanni di Antonio						
5	Pietra Giuseppe q. Lorenzo						
6	Lemoja Ambrogio q. Filippo						
7	Manzoni Giuseppe di Antonio	3	1	3	2	9	
8	Guaita Francesco q. Giuseppe						
	Segue la casa di Staurenghi Paolo in cui non vi sono maschi collettabili	—	1	2	1	4	
9	Rossi Pietro di Sebastiano detto il Travaglia	2	2	1	3	8	
10	Rossi Antonio di Pietro						
11	Negri Carlo di Antonio	1	1	2	3	7	
12	Ferrario Paolo q. Marco						
13	Ferrario Giovanni di Paolo	3	—	3	5	11	
14	Ferrario Onofrio Carlo q. Orazio						
		14	6	15	21	56	

Comune di

Numeri.	Nome e cognome, soprannome ed abitazione.	Maschi collettabili in ciascheduna casa.	Persone di altra età e sesso. Maschi: Maggiori degli anni 60.	Maschi: Minori degli anni 14.	Donne.	Totale delle Anime.	Esenti da dichiararsi dal Consiglio comunale, salva la superiore approvazione.
	Somme controscritte	14	6	15	21	56	
	Alla Cascina nuova, parrocchia controscritta.						
15	Travaglia Antonio q. Cristoforo						
16	Travaglia Giuseppe q. Cristoforo	3	—	5	4	12	
17	Travaglia Francesco di Giuseppe q. Cristoforo						
	Segue la casa di Francesco Polti in cui non vi sono maschi collettabili	—	1	1	2	4	
	Al Molino vecchio, parrocchia S. Pietro del comune di						
	Stanga Bernardo q. Gio. Antonio						
	Travaglia Giuseppe q. Cristoforo detto il Lancia	3	1	4	2	10	
	Ferrario Paolo q. Marco detto il Moro						
	Majocco Caspare q. Gio.	1	1	3	1	6	
	Totale	21	9	28	30	38	

Comune di . . . . . li 180

Il presente Ruolo è stato pubblicato alla Piazza nei tre giorni di . . . . . nelle forme prescritte dalle istruzioni relative, e per fede

Podestà o Sindaco }

Cursore Comunale

Risultanze del Consiglio comunale tenutosi il giorno . . . . . in cui fu proposto il detto Ruolo, e le istanze dei pretendenti esenzione.

Nome del petente esenzione.	Titolo della domanda.	Risultanze di fatto relative al titolo allegato.
Ferrario Giuseppe	Per essere forestiere ciò che prova colla fede del suo battesimo seguito in Torino.	È già da dieci anni domiciliato nel comune di . . . . . ciò che risulta dai registri parrocchiali della medesima.

Del resto il suddetto Ruolo si è riconosciuto dal Consiglio comunale, compilato regolarmente, ed a seconda della Legge 24 luglio 1802 e relative istruzioni.

Podestà o Sindaco }

Segretario o Cancelliere

B

QUINTERNETTO

Che si consegna all' Esattore per la Scossa della Tassa Personale per l' anno 180

Dipartimento . . . . . .

Comune di . . . . . .

Importanza della Tassa Personale da pagarsi . . . . . .

Per Teste N. a lir. per Testa . . . lir.

NELL' INTERNO DEL COMUNE

Casa di Felice Taverna.

N. 1	Taverna Felice	a lir. . cadauno . . .	lir.		
2	Antonio di Felice				

Casa di Pietro Brandi.

3	Brandi Luigi a lir.		lir.		

Casa di Gio. Visconti.

4	Visconti Gio.	a lir.	lir.		
5	Giuseppe di Gio.				
6	Filippo di Gio.				

180

Avere per compensa siccome esenti per i XII figli come da ordine	lir.			
Avere esente per infermità come da ordine ecc. .	lir.			
Avere 180 . . . Ha pagato a conto	lir.			
Avere				
Avere				

Modula II.

DIPARTIMENTO Anno 180

DISTRETTO DI CANTONE D

STATO degli abitanti maschi dagli anni 14 compiti ai 60 pure compiti in ciascun comune o territorio aperto, coll' indicazione del numero delle teste che debbono pagare la tassa personale, dell' ammontare della medesima a favore del Tesoro, della somma da prelevarsi pel salario ai Ricevitori comunali, i quali hanno assunto il contratto ad un tanto per cento. e della rimanenza del prodotto effettivo da versarsi nel Tesoro, colla distinzione degl' individui esenti dal pagamento, e coll' indicazione de' titoli dell' esenzione.

COMUNI.	Numero degli abitanti maschi dagli anni 14 compiti agli anni 60 pure compiti.	Numero delle Teste che devono pagare la Tassa.	Ammontare della Tassa devoluta al Tesoro.	SOMME da prelevarsi pel salario ai Ricevitori comunali col contratto ad un tanto per 100.		Rimanenza del prodotto effettivo da versarsi nel Tesoro.	Numero delle Teste esentate dal pagamento	Titoli dell' esenzione.
				Quota del salario per 100.	Ammontare del salario.			

N. N.
Cancelliere del Censo

Modula III.

TARIFFA del Contributo delle Professioni liberali.

		Lire.	Cent.
Per gli Avvocati.	In Milano	150	—
	In Venezia, Bologna e Brescia	100	—
	Negli altri comuni capoluoghi di Dipartimento	75	—
	Negli altri comuni dove sono stabiliti Tribunali di prima istanza	50	—
	Negli altri comuni dov' è il Giudice di pace	40	—
	Negli altri comuni	20	—
Pei Patrocinatori	Avanti la corte di cassazione o una corte d'appello	80	—
	Avanti una corte di giustizia civile e criminale	60	—
	Avanti un Tribunale di prima istanza	40	—
Pei Notaj, Architetti ed Ingegneri.	Un quinto meno degli Avvocati nei comuni rispettivi		
Per gli Architetti civili, Periti, Agrimensori e Ragionieri.	Due quinti meno degli Avvocati come sopra.		
Pei Medici o Chirurghi.	In Milano	75	—
	Nei comuni la cui popolazione eccede 30m. abitanti	50	—
	Negli altri comuni di prima classe	40	—
	di seconda classe	25	—
	di terza classe	15	—
Per gli Speziali.	La metà dei medici e chirurghi nei comuni rispettivi.		
Pei Chirurghi minori, Flebotomi, Dentisti, Ernisti e Veterinarj.	Un quinto dei medici e chirurghi come sopra.		

Modula IV.

MODULA DELLE NOTIFICAZIONI.

Dipartimento d
Distretto di
Cantone di
Comune di

IL PODESTA' O SINDACO

In esecuzione del Decreto di S. A. I. il Principe Vicerè, del 9 aprile 1809, si è presentato (*qui si porrà il cognome e nome del notificante*)
ed ha notificato di esercitare
l profession (*qui si dichiara la professione o professioni*)
e che abita (*qui si esprimerà la contrada, il numero, se esiste, della casa di abitazione del notificante*)
li (*qui si porrà la data*)

Notificante

(*Qui si firmerà il notificante*)

Il Commesso delegato dal Podestà o Sindaco

(*Qui si firmerà il delegato del Podestà o Sindaco.*)

Dipartimento di
Distretto di
Cantone di
Comune di

IL PODESTA' O SINDACO

In esecuzione del Decreto di S. A. I. il Principe Vicerè, del 9 aprile 1809, si è presentato

ed ha notificato di esercitare
l profession

e che abita

li

Il Commesso delegato dal Podestà o Sindaco

Modula V.

Dipartimento Distretto di Cantone di
Comune di di classe e di residenza del (*qui si ponga il tribunale ch' esiste nel Comune*).

PROTOCOLLO de' riclami presentati alla Municipalità dagl' individui abilitati all' esercizio delle professioni, ond' essere dispensati dal contributo ordinato col decreto di S. M. 27 marzo 1809.

Numero progressivo del protocollo.	Data della presentazione de' riclami.	Cognome e nome de' riclamanti.	Indicazione della professione.	Oggetto e titoli del riclamo.	Osservazioni motivate della municipalità.	Osservazioni motivate della vice prefettura.	Decisione motivata della prefettura.	Indicazione e numero de' riclami.	
								Rejetti.	Ammessi.

Indicazione della professione

Modula VI.

Dipartimento d *Distretto di*

Cantone di *Comune di* *di*

Classe e residenza del *e colla popolazione di N.°*

abitanti

STATO degl' individui abilitati all' esercizio della professione per l' effetto del contributo pel 1809 *ordinato dal decreto* 27 *marzo* 1809 *di S. M., colla indicazione di quelli che si sono notificati alla Municipalità a termini del decreto* 9 *aprile detto anno di S. A. I. il principe Viceré, e di quelli che non si sono presentati alla notificazione, e colle risultanze de' contributi pel* 1809 *e degli esenti dal pagamento.*

Cognome e Nome degl' individui abilitati all'esercizio della professione di	*Indicazione e numero* degli individui che si sono notificati.	*Indicazione e numero* degl' individui che non si sono presentati alla notificazione.	*Indicazione e numero* dei contribuenti pel 1809.	*Indicazione e numero* degli esenti dal contributo.	Motivi delle esenzioni.
N. Pietro	N. 1	N. »	N. 1	N. »	
N. Giovanni . .	» »	» 1	» 1	» »	
N. Paolo	» 1	» »	» 1	» »	
N. Antonio . . .	» 1	» »	» 1	» »	
N. Giorgio . . .	» »	» 1	» »	» 1	

RIASSUNTO COMUNALE.

Dipartimento d *Distretto* *di*

Residenza del *e colla popolazione di*

Modula VII.

Cantone *di* *Comune di* *di* *Classe*

N. *Abitanti*

RIASSUNTO de' tassati pel contributo delle professioni liberali pel 180 , degli esenti dal pagamento, de' multati per contravvenzione al Decreto di S. A. I. 9 aprile 1809, e Regolamento ministeriale 23 maggio detto anno, della quota ed ammontare del contributo e multe, colla divisione del prodotto rispettivo del contributo e multe, e del salario per l'esazione ai Ricevitori col contratto ad un tanto per cento.

INDICAZIONE DELLE PROFESSIONI.	Numero dei contribuenti.	Numero degli esenti dal pagamento.	Numero dei multati.	Quota del contributo.	Ammontare del contributo.	Ammontare delle multe.	CONTRIBUTO. Divisione del prodotto al Comune.	CONTRIBUTO. Divisione del prodotto al Tesoro.	CONTRIBUTO. Salario al ricevitore per ogni lire cento.	CONTRIBUTO. Quota rispettiva del salario al Comune.	CONTRIBUTO. Quota rispettiva del salario al Tesoro.	CONTRIBUTO. Prodotto depurato pel Tesoro.	MULTE. Divisione del prodotto al Denunziatore.	MULTE. Divisione del prodotto al Comune.	MULTE. Divisione del prodotto al Tesoro.	MULTE. Quota rispettiva del salario al Denunziatore.	MULTE. Quota rispettiva del salario al Comune.	MULTE. Quota rispettiva del salario al Tesoro.	MULTE. Prodotto depurato pel Tesoro.
Avvocati																			
Patrocinatori. . . .																			
Notaj.																			
Architetti																			
Ingegneri.																			
Architetti civili. .																			
Periti agrimensori.																			
Ragionieri																			
Medici																			
Chirurghi																			
Speziali																			
Chirurghi minori																			
Flebotomi . . .																			
Dentisti.																			
Ernisti																			
Veterinarj																			

Dipartimento *Distretto di* *Cantone di*

RIASSUNTO GENERALE de' tassati pel contributo delle professioni liberali pel 180 - 1809, e Regolamento Ministeriale 23 maggio detto anno coll'ammontare del contributo, ad un tanto per cento, e rispettiva divisione de' prodotti.

degli esenti dal pagamento, e de' multati per contravvenzione al Reale Decreto 9 aprile e delle multe in ciascun comune, del salario per l'esazione ai ricevitori col contratto

| INDICAZIONE dei COMUNI. | INDICAZIONE DELLE PROFESSIONI, COL NUMERO DE' CONTRIBUENTI, ESENTI E MULTATI. | | |

TARIFFA

Per il Contributo delle Arti e Commercio.

CLASSE PRIMA.

Sono compresi in questa classe i banchieri — Gli speditori — I negozianti all' ingrosso di seta, cotone, lino e lana, e loro manifatture — I venditori di mobili preziosi d' oro, d' argento, di bronzi dorati, e di *bijouteries* venienti gli uni e le altre dall'estero — Gli intraprenditori di teatro — Gl' intraprenditori di giuochi ch' esigano uno speciale permesso del governo — I negozianti all' ingrosso di canapa — I proprietarj di bastimenti di trasporto di merci per conto altrui.

		GRADI.		
		Primo.	*Secondo.*	*Terzo.*
La prima classe paga				
Nella capitale	lir.	250. —	175. —	120. —
Nei comuni che oltrepassano 30m. abitanti . .	»	200. —	140. —	100. —
Negli altri comuni di prima classe	»	160. —	120. —	80. —
di seconda classe	»	120. —	80. —	60. —
di terza classe	»	80. —	60. —	40. —
I ricevitori dell' imposta diretta pagano indistintamente,				
Nei dipartimenti dell' Adriatico, Alto Po, Brenta, Mella, Olona, Reno	»	120. —		
Nei dipartimenti dell' Adige, Agogna, Bacchiglione, Basso Po, Mincio, Rubicone e Tagliamento .	»	. . . . .	80. —	
Negli altri dipartimenti	»	. . . . .	. . . . .	60. —
I ricevitori dell'imposta diretta dei comuni pagano per ciascun comune soggetto alla propria ricevitoria come segue:				
Se l' estimo del comune eccede scudi 200m. .	»	25. —		
Se non eccede scudi 200m., ma è maggiore di scudi 100m.	»	. . . . .	12. —	
Pei comuni d' estimo minore	»	. . . . .	. . . . .	6. —

CLASSE SECONDA.

Sono compresi in questa classe i sensali di cambio, di seta — Gli esercenti filatojo o filanda di seta — I fabbricatori per conto proprio di tessuti di seta, cotone, lino, canapa e lana — I fabbricatori di cappelli — I fabbricatori di vetri, cristalli e terraglie — I negozianti di filati e tessuti d' oro ed argento fino o falso, di garze, di merletti, di tessuti di seta, di panno, di tele forestiere — I mercanti di moda — Gli orefici e giojellieri — I chincaglieri non compresi nella prima classe — I negozianti in rame e ferro all' ingrosso — Gl' intraprenditori di qualunque appalto col governo non nominati nella classe prima — Gl' intraprenditori per conto di terzi, di fabbriche, canali, ponti, strade e simili opere — I così detti capomastri, chiamati anche periti di muro — I negozianti di strusa puramente e semplicemente.

		GRADI.		
		Primo.	*Secondo.*	*Terzo.*
La seconda classe paga				
Nella capitale	lir.	90. —	75. —	50. —
Nei comuni che oltrepassano 30m. abitanti . .	»	75. —	60. —	40. —
Negli altri comuni di prima classe	»	65. —	50. —	32. —
di seconda classe	»	50. —	32. —	18. —
di terza classe	»	34. —	18. —	12. —

CLASSE TERZA.

Sono compresi in questa classe i sensali di mercatura e granaglie, i sensali di qualunque ramo di commercio, eccettuati i sensali di cambio e seta già compresi nella seconda classe — I fabbricatori e commercianti di calze e maglie di seta, cotone e lana — I ricamatori — I venditori di porcellane, specchi, cristalli, terraglia, carte per tappezzerie, stampe incise — I fabbricatori e venditori di carrozze — Gl' indoratori, inargentatori, verniciatori — I fonditori di metalli — Gli orologiaj — I fabbricatori per vendere, e i venditori di macchine e stromenti di fisica e di musica — I confettori ed acconciatori di pelli e di cuoi — I venditori di pellaterie e pelliccerie — I venditori all' ingrosso di pietre e marmi lavorati, di legname da opera e da fuoco — I venditori di carbone — I negozianti di cavalli, bestie bovine, pecore e majali — Gl' intraprenditori di porti e pedaggi. — I pubblici pesatori.

		GRADI.		
		Primo.	*Secondo.*	*Terzo.*
Questa classe paga				
Nella capitale	lir.	50. —	40. —	30. —
Nei comuni che oltrepassano i 30m. abitanti. .	»	40. —	30. —	20. —
Negli altri comuni di prima classe	»	35. —	25. —	15. —
di seconda classe.	»	28. —	18. —	12. —
di terza classe.	»	20. —	15. —	8. —

CLASSE QUARTA.

Sono compresi in questa classe i fabbricatori di carte da giuoco, di carta da scrivere e di carta ordinaria. — I fabbricatori e venditori di cordaggi e tele greggie di lino e canapa, di bottoni, nastri, cordoni e di pennacchi. — I fabbricatori di trine. — Gli esercenti filatojo di refe, cotone, lana e simili. — I venditori di lino, canapa, cotone, lana e seta al minuto. — I proprietarj ed affittuarj di seghe da legname e da pietra, di torchi venali da vino e da olio. — I commercianti al minuto in rame, ottone, ferro e loro manifatture. — I fabbricatori e venditori di lavori in peltro, stagno, latta, di pesi, bilancini e misure. — I fabbricatori di biacca e di sapone.

Questa classe paga

		GRADI. Primo.	Secondo.	Terzo.
Nella capitale	lir.	40. —	30. —	20. —
Nei comuni che oltrepassano i 30m. abitanti. .	»	35. —	25. —	15. —
Negli altri comuni di prima classe.	»	25. —	20. —	12. —
di seconda classe.	»	20. —	15. —	9. —
di terza classe.	»	15. —	10. —	7. —

CLASSE QUINTA.

Sono compresi in questa classe i venditori di vetri. — I fabbricatori e venditori di majolica, di calce, di tegole, di mattoni, di gesso, di vasi ed utensili di terra. — Gl' incisori ed intagliatori in pietra, in metalli. — I tornitori. — I fabbricatori e venditori di mobili, di selle, bauli, valige, astucci, portafogli. — I guantaj. — I materassaj. — I rigattieri ed affittatori di mobili usati. — I tintori — I libraj — Gli stampatori tipografi. — Gli stampatori in tela, ed in carta — I fabbricatori di arme da fuoco, da taglio. — Gli armajuoli. — I fabbri ferraj, i sarti, i calzolaj, i parrucchieri aventi bottega o fondaco, i fabbricatori e venditori di buratti, setacci, crivelli di pelle, e di lavori di setole e crine. — I fabbricatori e venditori d'ombrelle di seta e di tela. — I fabbricatori e venditori di fruste, briglie, sproni, morsi, ed altri finimenti di cavalli. — I fabbricatori e venditori di aghi, spille, pettini, maschere e fiori artificiali di ogni genere. — Gli stampatori di musica e di carte geografiche. — I legatori di libri, i tappezzieri, i manganatori, i tornitori d'ogni genere — I falegnami, fabbricatori e venditori di botti, vasselli, secchioni, ed in generale di qualunque lavoro

di legno e di vimini. — I venditori di cappelli, ed i così detti cappellaj che non sono fabbricatori. — I lavoratori di diamanti e pietre preziose, i battiloro ed argento, i cava oro ed argento, i tira oro ed argento. — I fabbricatori e compositori di fuochi d' artifizio. — I maniscalchi. — I barbieri aventi bottega. — I venditori di quadri, di carte geografiche e di carte di musica. — I compratori e venditori di stracci, e ferri usati e simili aventi bottega. — I vetturali, o sia noleggiatori di carrozze, carri e cavalli, compresi quelli per trasporto di merci per conto di terzi. — I proprietarj di barche, battelli e gondole per trasporto di merci e persone. — Gli affittuarj di camere mobigliate, quelli che tengono dozzine, o affittano letti semplicemente, e che non sono della classe degli albergatori.

La quinta classe paga

		GRADI. Primo.	Secondo.	Terzo.
Nella capitale.	lir.	35. —	25. —	15. —
Nei comuni che oltrepassano i 30m. abitanti. .	»	24. —	18. —	12. —
Negli altri comuni di prima classe.	»	20. —	15. —	10. —
di seconda classe.	»	16. —	12. —	8. —
di terza classe.	»	12. —	8. —	6. —

CLASSE SESTA.

SEZIONE PRIMA.

Sono compresi in questa classe e sezione i negozianti all' ingrosso di droghe, di cera, di vini forestieri, di acquavite, rosolj, birra ed altri liquori. — I commercianti di vino anche nazionale all'ingrosso. — I commercianti all' ingrosso di granaglie, di formaggio, di olio. — I salumieri. — I salsamentarj e venditori di generi relativi. — I negozianti all' ingrosso di cioccolata. — I bottiglieri e caffettieri, i biscazzieri e proprietarj di bigliardi venali. — I venditori di latte aventi bottega. Gli osti ed albergatori. — Quelli che tengono stallazzo.

Questa classe e sezione paga

		GRADI. Primo.	Secondo.	Terzo.
Nella capitale.	lir.	80. —	60. —	30. —
Nei comuni che oltrepassano 30m. abitanti. . .	»	70. —	50. —	25. —
Negli altri comuni di prima classe.	»	50. —	35. —	20. —
di seconda classe.	»	35. —	25. —	16. —
di terza classe.	»	25. —	16. —	12. —

	GRADI.		
	Primo.	*Secondo.*	*Terzo.*

Sezione seconda.

Sono compresi in questa seconda sezione i fabbricatori e venditori di cipria. — I profumieri. — I venditori di paste dolci. — I trattori e quelli che tengono dozzina. — I bettolieri e i venditori di vino al minuto. — I macellaj. — I fabbricatori di candele di sego. — I pizzicagnoli, e in generale i venditori al minuto dei generi menzionati nella sezione prima.

Questa seconda sezione paga un terzo meno della sezione precedente nei comuni e nei gradi rispettivi.

Sezione terza.

Sono compresi in questa terza sezione i prestinaj e i fornaj. — I venditori di carni cotte. — I venditori di selvaggiume, pollame, frutta e pesce aventi bottega o fondaco. — I fabbricatori di paste non dolci. — I mugnaj. — I venditori di castagne aventi bottega.

Questa terza sezione paga la metà della sezione prima nei comuni e nei gradi rispettivi.

CLASSE SETTIMA.

Sono compresi in questa classe i soli artisti e fabbricatori che travagliano per proprio conto, e non hanno nè bottega, nè fondaco, nè giornalieri sotto di loro.

La settima classe paga

Nella capitale.	lir.	12. —	10. —	7. —
Nei comuni che oltrepassano i 30m. abitanti. .	»	10. —	7. —	6. —
Negli altri comuni di prima classe.	»	7. —	6. —	5. —
di seconda classe.	»	6. —	5. —	4. —
di terza classe.	»	4. —	3. —	2. —

Modula X.

MODULA DELLE NOTIFICAZIONI.

Dipartimento
Distretto *di*
Cantone *di*
Comune di

Il Podestà o Sindaco

li (*qui si porrà la data*)

In esecuzione del Decreto di S. A. I. il Principe Vicerè del 9 aprile 1809, si è presentato (*qui si porrà il Nome e Cognome del notificante*) ed ha notificato di esercitare (*qui si dichiara l'arte od il commercio rispettivo*) nella Casa e Contrada (*qui si esporrà la contrada e il numero, se esiste, della casa dove il notificato esercita l'arte o commercio, esprimendo inoltre la casa d'abitazione, ove sia diversa da quella dell'esercizio dell'arte o commercio*).

Notificante

(*Qui si firmerà il Notificante, e non sapendo scrivere, se ne rileverà l'annotazione*).

Commesso delegato dal Podestà o Sindaco

(*Qui si firmerà il Delegato dal Podestà o Sindaco*).

Dipartimento
Distretto *di*
Cantone *di*
Comune di

Il Podestà o Sindaco

li

In esecuzione del Decreto di S. A. I. il Principe Vicerè del 9 aprile 1809, si è presentato

ed ha notificato

nella casa e contrada

Notificante

Commesso delegato dal Podestà o Sindaco

Modula XI.

Dipartimento *Distretto* *di* *Cantone* *di*

Comune di *di* *classe*, *e coll' estimo censuario di scudi*

PROTOCOLLO de' riclami presentati alla Municipalità dai tassati in causa del contributo delle Arti e Commercio per l' anno 180 . . .

Numero progressivo del Protocollo.	DATA della presentazione dei riclami.	COGNOME e Nome dei riclamanti.	Numero sotto il quale il riclamante è descritto nel registro de' contribuenti.	OGGETTI e titoli del riclamo.	Osservazioni motivate della Municipalità.	Osservazioni motivate della Viceprefettura.	Decisione definitiva della Prefettura.	Indicazione e numero dei riclami.	
								Rejetti	Ammessi.

Dipartimento *Distretto* *di* *Cantone* *di*

REGISTRO dei Tassati in causa del Contributo

CLASSE III. INDICAZIONE della Sezione.	Categoria.	ARTE o COMMERCIO esercitato dai rispettivi tassati.	Numero progressivo dei contribuenti per ogni categoria.	COGNOME e NOME dei Contribuenti.	INDICAZIONE E NUMERO Degli individui che si sono notificati.	Degli individui che non si sono prestati alla notificazione.	Epoca dalla quale il Notificante ha dichiarato di avere intrapreso l'esercizio.
	I.	Sensali di mercatura e granaglie e di qualunque altro ramo di commercio.	1 2 3	N. N. N. N. N. N.			
	II.	Fabbricatori di calze e maglie di seta, cotone e lana.	1 2	N. N. N. N.			
	III.	Commercianti di calze e maglie di seta, cotone e lana.	1 2	N. N. N. N.			
	IV.	Ricamatori.	1	N. N.			
	V.	Venditori di porcellana, specchj, cristalli e terraglie.	1 2	N. N. N. N.			
	VI.	Venditori di carte per tappezzerie, e stampe incise.	1 2 3	N. N. N. N. N. N.			
	VII.	Fabbricatori e venditori di carrozze.	1 2	N. N. N. N.			
	VIII.	Indoratori, inargentatori e inverniciatori.	1 2 3	N. N. N. N. N. N.			
	IX.	Venditori di metalli.	1 2	N. N. N. N.			
	X.	Orologiaj.	1 2	N. N. N. N.			
	XI.	Fabbricatori e venditori di macchine e istromenti di fisica e di musica.	1 2 3	N. N. N. N. N. N.			
	XII.	Confettori ed acconciatori di pelli e cuoj.	1 2	N. N. N. N.			
	XIII.	Venditori di pellatterie e pellicerie.	1 2	N. N. N. N.			
	XIV.	Venditori all'ingrosso di pietre e marmi lavorati.	1 2	N. N. N. N.			
		Venditori all'ingrosso di legname da opera e da fuoco.	1 2 3	N. N. N. N. N. N.			
		Venditori all'ingrosso di carbone.	1 2	N. N. N. N.			
	XV.	Negozianti di cavalli.	1	N. N.			
		Negozianti di bestie bovine.	2 3	N. N. N. N.			
		Negozianti di pecore.	4	N. N.			
		Negozianti di majali.	5	N. N.			
	XVI.	Intraprenditori di porti.	1 2	N. N. N. N.			
		Intraprenditori di pedaggi.	1 2	N. N. N. N.			
	XVII.	Pubblici pesatori.	1 2	N. N. N. N.			

Modula XII.

Comune di *di* *Classe e coll'estimo censuario di scudi*

delle Arti e Commercio per l'anno 180

GRADI DELLA TASSA Applicati dalla Municipalità. I.	II.	III.	Rettificati dalla Municipalità. I.	II.	III.	Determinati definitivamente dalla Prefettura. I.	II.	III	TASSA competente ad ogni individuo.	MULTA a carico dei non notificati.	Indicazione e numero degli esenti dal contributo. Proposti dalla Municipalità.	Ammessi dalla Prefettura.	MOTIVI delle ESENZIONI ammesse dalla Prefettura.

Dipartimento d *Distretto* *d*

coll' Estimo censuario di scudi

RIASSUNTO delle classi del contributo per titolo d' Arti

CLASSE del contributo.	Numero de' contribuenti.	ESERCENTI				AMMONTARE		CONTRI		
		Notificati.	Non notificati.	Paganti.	Esentati.	del contributo.	delle multe.	Divisione del prodotto al Comune.	Divisione del prodotto al Tesoro.	Salario al Ricevitore per ogni lire cento.

Cantone *d* *Comune d* *di* *Classe*

e Commercio e delle multe ai non notificati pel 180 . . .

BUTO.			MULTE.						
Quota rispettiva del salario al Comune.	Quota rispettiva del salario al Tesoro.	Prodotto depurato pel Tesoro.	Divisione del prodotto ai denunciatori.	Divisione del prodotto al Comune.	Divisione del prodotto al Tesoro.	Quota rispettiva del salario ai denunciatori.	Quota rispettiva del salario al Comune.	Quota rispettiva del salario al Tesoro.	Prodotto depurato pel Tesoro.

RIASSUNTO CANTONALE.

Dipartimento d *Distretto* *di*

RIASSUNTO de' Contribuenti per titolo d'arti e

INDICAZIONE dei Comuni del Cantone.	Classe de' Comuni.	N.° de' Contribuenti.	ESERCENTI				Ammontare del prodotto per ciascun Comune		CONTRI		
			Notificati.	Non notificati.	Paganti.	Esenti.	del contributo.	delle multe.	Divisione del prodotto al Comune	Divisione del prodotto al Tesoro.	Salario al Ricevitore per ogni lire ceuto.

Modula XIV.

Cantone *di*

commercio, e delle multe ai non notificati pel 180 . . .

BUTO.			MULTE.						
Quota rispettiva del salario al Comune.	Quota rispettiva del salario al Tesoro.	Prodotto depurato pel Tesoro.	Divisione del prodotto ai denunciatori.	Divisione del prodotto al Comune.	Divisione del prodotto al Tesoro.	Qnota rispettiva del salario ai denunciatori.	Qnota rispettiva del salario al Comune.	Qnota rispettiva del salario al Tesoro	Prodotto depurato pel Tesoro

Quinternetto d' esazione del Contributo Arti e

Modula XV.

Commercio pel comune di

Numero progressivo del registro.	*Cognome e nome del contribuente coll' indicazione dell' arte o commercio, e dell'abitazione.*	Grado.	Debito del contribuente	
1	N. N. Banchiere nella contrada di al N.	2	140	—
2	N. N. Proprietario di bastimento nella contrada di al N. . . . . Contributo lir. 200. Multa . . . . » 200. lir. 400. . . .	1 . .	400	—
3	N. N. Negoziante in rame e ferro all'ingrosso nella contrada di al N.	3	40	—
4	N. N. Negoziante di cavalli nella contrada di al N.	2	30	—
5	N. N. Venditore di lino e canapa al minuto, contrada di al N.	1	35	—
6	N. N. Stampatore tipografo, contrada di al N.	1	24	—
7	N. N. Salumiere, contrada di al N.	3	25	—
8	N. N. Macellajo, contrada di al N.	3	16	66
9	N. N. Mugnajo, contrada di al N.	3	12	50
10	N. N. Semplice artista che travaglia per proprio conto, contrada di al N.	3	6	—

PAGAMENTI.		
1809 il 20 agosto. Ha pagato come da bolletta al N. 3. . . . lir.	140	—
25 detto. Ha pagato a conto, come da bolletta N. 10. . »	200	—
15 agosto. Ha pagato, come da bolletta N. 7. . . . . »	30	—
19 agosto. Ha pagato, come da bolletta N. 5. . . . . »	35	—
22 agosto. Ha pagato, come da bolletta N. 13. . . . . »	16	66
16 agosto. Ha pagato, come da bolletta N. 8. . . . . »	6	—

PAGAMENTI